

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitgericht Passau (Germania) il 16 maggio 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH**

(Causa C-230/11)

(2011/C 269/39)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Arbeitgericht Passau

**Parti**

*Ricorrente:* Konstantin Toltschin

*Convenuta:* Kaiser GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro<sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell'orario di lavoro disposta legittimamente, il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene adeguato pro rata temporis in base al numero di giorni lavorativi settimanali durante il periodo di riduzione dell'orario rispetto al numero di giorni lavorativi settimanali di un lavoratore a tempo pieno, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto il lavoratore a tempo ridotto matura solo un diritto a ferie retribuite ridotto in misura corrispondente.
- 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale:

Se l'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell'orario di lavoro disposta legittimamente «a zero ore», il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene portato pro rata temporis a zero, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto «a zero ore» il lavoratore a tempo ridotto non matura alcun diritto a ferie retribuite.

<sup>(1)</sup> GU L 299, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Asylgerichtshof (Austria) il 23 maggio 2011 — K**

(Causa C-245/11)

(2011/C 269/40)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Asylgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* K

*Convenuta:* Bundesasylamt

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 15 del regolamento n. 343/2003<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, in conformità alle disposizioni degli artt. 6-14 del regolamento stesso, non sia competente in merito al procedimento di una richiedente asilo, diviene obbligatoriamente competente quando in tale Stato si trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti. Se ciò valga anche in mancanza di una richiesta, ai sensi dell'art. 15, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 343/2003, da parte dello Stato membro altrimenti competente.
- 2) Se l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie quale quella descritta nella questione sub 1, si incardini obbligatoriamente la competenza dello Stato membro che, in sé, ne sia privo, quando la competenza altrimenti prevista dalle disposizioni del regolamento stesso comporti la violazione dell'art. 3 o dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (di seguito: «CEDU») (art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Se, in questo caso, nell'interpretazione ed applicazione incidentale dell'art. 3 o dell'art. 8 CEDU (art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) si possa far ricorso ad una nozione di «trattamento inumano» e di «famiglia» diversa, e più ampia, rispetto a quella applicata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo